

Aeroporto di Venezia “Marco Polo”

REGOLAMENTO DI SCALO

Seconda parte - ATTIVITÀ MERCI

LISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente "Seconda parte - ATTIVITÀ MERCI" è parte integrante del "Regolamento di Scalo" ed è diffusa contestualmente alla "Prima Parte – ATTIVITÀ PASSEGGERI" secondo la lista di distribuzione ivi pubblicata a pagina 0-2.

RECORD DEGLI EMENDAMENTI

Riferirsi al Record degli Emendamenti incluso in "Regolamento di Scalo – Prima Parte – ATTIVITÀ PASSEGGERI" 0-4.

ELENCO PAGINE IN VIGORE

| Capitolo | Pagina | Data piè di pagina | Emendamento |
|----------|--------|--------------------|-------------|
| 0 | 1 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 0 | 2 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| INDICE | 1 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| INDICE | 2 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 1 | 1 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 1 | 2 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 2 | 1 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 2 | 2 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 3 | 1 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 3 | 2 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 4 | 1 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 4 | 2 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 4 | 3 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 4 | 4 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 5 | 1 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 5 | 2 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 6 | 1 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 6 | 2 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 7 | 1 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 7 | 2 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 7 | 3 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 7 | 4 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 8 | 1 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 8 | 2 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 9 | 1 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 9 | 2 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 10 | 1 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |
| 10 | 2 | 31-GEN-2005 | Nr. 5 |

INDICE Reg. di scalo – Seconda Parte - Attività Merci

| | |
|--|-------------|
| INDICE Reg. di scalo – Seconda Parte - Attività Merci | 1 |
| Cap. [1] FINALITÀ E OGGETTO DEL DOCUMENTO | 1-1 |
| Cap. [2] DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI | 2-1 |
| Cap. [3] PROCEDURE COMUNI ALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO MERCÌ E POSTA..... | 3-1 |
| Generalità | 3-1 |
| Informativa da parte di Utenti e Prestatori | 3-1 |
| Company Mail | 3-2 |
| Materiale rotabile..... | 3-2 |
| Danneggiamento di merce e posta | 3-2 |
| Cap. [4] MERCÌ IN PARTENZA | 4-1 |
| Merci Last-Minute | 4-2 |
| Merci speciali | 4-2 |
| Merci deperibili e animali vivi | 4-2 |
| Merci con anomalie nell’allestimento..... | 4-3 |
| Rientro della merce da piazzola..... | 4-3 |
| Unità di carico vuote | 4-3 |
| Gestione anomalie varie ed emergenze | 4-3 |
| Cap. [5] MERCÌ IN ARRIVO | 5-1 |
| Trasporto delle merci dall’aeromobile e consegna al magazzino import SAVE | 5-1 |
| Merci speciali | 5-1 |
| Merci deperibili e animali vivi | 5-2 |
| Anomalie sulla merce in arrivo..... | 5-2 |
| Gestione anomalie varie ed emergenze | 5-2 |
| Cap. [6] MERCÌ IN TRANSITO | 6-1 |
| Cap. [7] POSTA IN PARTENZA | 7-1 |
| Consegna e trasporto della posta all’aeromobile..... | 7-1 |
| Valori..... | 7-2 |
| Rientro della posta da piazzola..... | 7-2 |
| Posta Militare NATO..... | 7-2 |
| Gestione anomalie varie ed emergenze | 7-2 |
| Cap. [8] POSTA IN ARRIVO | 8-1 |
| Trasporto della posta dall’aeromobile e consegna al magazzino import SAVE | 8-1 |
| Valori..... | 8-1 |
| Anomalie sulla posta in arrivo..... | 8-1 |
| Posta Militare NATO..... | 8-2 |
| Gestione anomalie varie ed emergenze | 8-2 |
| Cap. [9] POSTA IN TRANSITO | 9-1 |
| Cap. [10] Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci..... | 10-1 |

**PAGINA
INTENZIONALMENTE
LASCIATA IN
BIANCO**

Cap. [1] FINALITÀ E OGGETTO DEL DOCUMENTO

Il presente Regolamento definisce la disciplina operativa vincolante per i Prestatori / Auto-produttori delle attività di assistenza merci e posta presso l'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia, per quanto attiene al trattamento delle merci e della posta in arrivo, partenza e transito tra l'aerostazione e l'aeromobile.

Per quanto non diversamente ed esplicitamente specificato, si applica quanto previsto dal "Regolamento di Scalo – Prima Parte – **Attività Passeggeri**", ove applicabile.

**PAGINA
INTENZIONALMENTE
LASCIATA IN
BIANCO**

Cap. [2] DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

| | |
|--|--|
| Prestatore/ Autoproduttore | Il soggetto che effettua, anche in regime di autoproduzione, il servizio di assistenza merci e posta per quanto attiene al trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, partenza e transito tra l'aerostazione e l'aeromobile (cfr. punto 4 dell'Allegato A al D. Lgs. N. 18/99) |
| Utente | Qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea merci e posta da e per l'aeroporto di VCE, secondo la definizione dell'articolo 2 lettera d) del D. Lgs. N.18 del 13/1/1 999 |
| Agente | Qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per conto dell'Utente |
| “Società di Sicurezza” “Security” | Si intende una tra le Società di Sicurezza certificate, autorizzate ad operare in ambito aeroportuale ai sensi del D.M. 85/99. |
| PI | La Società Poste Italiane S.p.A |
| APO | (Allied Forces Post Office) - L'Ufficio Postale per il trattamento della corrispondenza relativa alle Forze USA presso le basi NATO in Italia (cfr. lettera del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette - Direzione Centrale dei Servizi Doganali - DIV.II/SD - Prot. 2401N del 24/2/1 995). |

**PAGINA
INTENZIONALMENTE
LASCIATA IN
BIANCO**

Cap. [3] PROCEDURE COMUNI ALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO MERCI E POSTA

Sono trattate nel presente **Cap. [3]** le procedure comuni alle attività di assistenza merci e posta (compresa posta militare) per quanto attiene al trattamento delle merci e della posta in arrivo, partenza e transito tra l'aerostazione e l'aeromobile.

Generalità

- 3.1 Fermo restando quanto stabilito nel presente documento, ciascun Prestatore/ Autoproduttore dovrà comunque operare nel pieno rispetto di tutte le normative, disposizioni e regolamenti comunitari, nazionali e locali vigenti e futuri, emanati da qualsiasi soggetto che ne abbia titolo, relativamente alle attività qui trattate.

Informativa da parte di Utenti e Prestatori

- 3.2 Ciascun Prestatore/ Autoproduttore operante a VCE dovrà comunicare a SAVE Merci e Logistica la lista degli Utenti contrattualmente assistiti per le attività di assistenza merci e posta per quanto attiene al trattamento delle merci e della posta in arrivo, partenza e transito tra l'aerostazione e l'aeromobile; tale comunicazione dovrà essere data almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'operatività su VCE.

Analoga informativa dovrà essere data, almeno 15 giorni prima che la variazione avvenga, in caso di variazione della lista utenti assistiti.

Per un regolare svolgimento delle attività disciplinate nel presente documento, ciascun Prestatore/ Autoproduttore dovrà inoltre concordare con SAVE i tempi (anticipo sullo STD) per il ritiro di merci e posta in partenza dai previsti punti di prelievo.

Entro 15 giorni dalla data di ricezione del presente documento, ciascun Prestatore/ Autoproduttore dovrà **comunicare** a SAVE Merci e Logistica l'elenco dei propri referenti operativi, indispensabile per una corretta gestione dei flussi informativi relativi alle attività disciplinate nel documento stesso. Tale **comunicazione** dovrà inoltre essere **rinnovata** a SAVE Merci e Logistica, ogni volta che si verificano variazioni dei dati **in argomento**. Si evidenzia in particolare che ciascun Prestatore/ Autoproduttore dovrà indicare il nome di un Responsabile dotato di adeguato potere decisionale, costantemente reperibile durante i periodi di operatività per comunicazioni e/o consultazioni relative a situazioni di particolare rilevanza o criticità.

Detti riferimenti saranno pubblicati nel Regolamento di Scalo, così come specificato al Cap. [10] Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci.

In mancanza, totale o parziale, dei riferimenti di **cui sopra**, SAVE non potrà garantire, per quanto di propria competenza, il corretto svolgimento dei processi che coinvolgono i riferimenti mancanti.

Company Mail

- 3.3 La Company Mail in arrivo (posta interna di compagnia), non essendo assoggettabile alle normali procedure merci e posta, dovrà essere consegnata dal Prestatore/ Autoproduttore direttamente all'Utente.

Materiale rotabile

- 3.4 I carrelli di proprietà del Prestatore/ Autoproduttore, di tipo portabagagli, porta-pallet e porta-container, dovranno essere in numero sufficiente per garantire, anche nei momenti di picco operativo, la regolare effettuazione del servizio di movimentazione merci e posta (compresa posta militare) da e per l'aeromobile; i suddetti carrelli dovranno essere costantemente tenuti in efficienza e dovranno avere caratteristiche tali da consentire il trasporto delle varie tipologie di merci e posta in sicurezza, evitando cadute e perdite dei colli, e senza che i colli stessi vengano in alcun modo danneggiati, in particolare dagli agenti atmosferici.
- 3.5 Il Prestatore/ Autoproduttore dovrà garantire al Cargo SAVE, presso l'infrastruttura centralizzata Cargo, la costante disponibilità di un numero di carrelli, per ciascuna tipologia, sufficiente a consentire l'effettuazione delle operazioni di transito e di allestimento / disallestimento dei carichi di merci e posta nei tempi concordati (cfr. punto 3.2).
- 3.6 Per consentire il regolare svolgimento delle attività di smistamento merci e posta di tutti i soggetti operanti in aeroporto, qualora il numero di carrelli, di una o più tipologie, presenti presso l'infrastruttura Cargo SAVE ecceda le necessità in relazione ai carichi previsti nel breve - medio termine, SAVE Merci e Logistica, potrà disporre lo spostamento dei suddetti carrelli in altra area, previa comunicazione al Prestatore/ Autoproduttore al riferimento da questo indicato al Cap. [10] **Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci**.
- 3.7 I carrelli che il Prestatore/ Autoproduttore, per qualsiasi ragione (merci/ posta in arrivo, reintegro dotazione, ecc.) porterà presso l'infrastruttura Cargo SAVE, dovranno essere privi di materiali di allestimento ed etichette relativi a movimentazioni precedenti. Al termine di ogni operazione di disallestimento carrelli per le merci in arrivo (posta militare esclusa, in quanto il disallestimento viene effettuato da APO), sarà cura di SAVE rimuovere tutti i materiali e le etichette relativi al solo carico in arrivo.

Danneggiamento di merce e posta

- 3.8 Qualora si verifichi il danneggiamento di merce o posta (posta militare compresa) durante qualsiasi operazione di trasporto (per arrivo, partenza o transito) effettuata dal Prestatore/ Autoproduttore, o comunque durante tutto il tempo per il quale quest'ultimo ha in consegna la suddetta merce e/o posta, fermi restando gli adempimenti di cui ai paragrafi seguenti, il Prestatore/ Autoproduttore dovrà immediatamente segnalare il fatto al Cargo SAVE (al riferimento indicato al Cap. [10] **Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci**), affinché quest'ultimo possa concordare le azioni da intraprendersi con il Prestatore/ Autoproduttore stesso e con gli altri soggetti interessati (a seconda dei casi Utenti, PI, APO).

Cap. [4] MERCI IN PARTENZA

Nel presente paragrafo sono trattate le procedure e i flussi informativi e documentali relativi al processo di consegna delle merci in partenza da VCE da parte di SAVE al Prestatore/ Autoproduttore, e di trasporto da parte di quest'ultimo delle merci stesse all'aeromobile.

Consegna e trasporto della merce all'aeromobile

- 4.1 SAVE, riceverà dall'Utente o dal suo Agente la Lista di Prenotazione. Conseguentemente curerà l'allestimento del carico costituito da merce sfusa e/o unitizzata sui carrelli forniti dal Prestatore/ Autoproduttore, corredandoli dei relativi cartellini identificativi recanti le informazioni su numero volo, data e peso. Il carico sarà disponibile per il ritiro da parte del Prestatore/ Autoproduttore, sul piazzale del magazzino export SAVE (air side), nei tempi concordati (cfr. punto 3.2).
- 4.2 Qualora il Prestatore/ Autoproduttore non abbia reso disponibili il tipo e numero di carrelli necessari per le operazioni di allestimento dei carichi, lo stesso avrà la totale responsabilità, nei confronti di qualsiasi soggetto interessato, e in particolare dell'Utente committente, dell'eventuale mancato o ritardato invio della merce. Ferma restando tale responsabilità, SAVE potrà sollecitare l'invio dei carrelli mancanti contattando il riferimento del Prestatore/ Autoproduttore (Cap. [10] **Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci**).
- 4.3 Il Prestatore/ Autoproduttore dovrà prelevare il carico allestito da SAVE in tempo utile per consentirne l'imbarco nei tempi concordati con l'Utente (cfr. punto 4.1). Qualora il Prestatore/ Autoproduttore non ritiri in tempo utile il carico allestito, ivi incluso eventuale carico last-minute, ferma restando la responsabilità del Prestatore/ Autoproduttore nei confronti di qualsiasi soggetto interessato per l'eventuale mancato o ritardato imbarco della merce, SAVE si riserva la facoltà, in casi eccezionali e solo su richiesta dell'Utente di curare l'invio del carico presso aeromobile di destinazione con propri mezzi di traino, addebitando successivamente all'Utente richiedente i relativi costi.
- 4.4 La documentazione di accompagnamento della merce (Air-Waybill, Cargo-Manifest autorizzato dalla Dogana ed altra eventuale) verrà inserita da SAVE nell'apposita tasca **dell'ultimo** carrello. Pertanto il Prestatore/ Autoproduttore dovrà dotare i carrelli della suddetta tasca. Dal momento del prelievo da parte del Prestatore/ Autoproduttore, il carico e i documenti si intenderanno a tutti gli effetti e per qualsiasi finalità custoditi e movimentati sotto la totale responsabilità del medesimo. Il Prestatore/ Autoproduttore dovrà fornire preventivamente al Cargo SAVE l'elenco delle figure professionali da esso stesso autorizzate alla presa in consegna dei carichi e dei documenti di cui sopra.
- 4.5 Il Prestatore/ Autoproduttore, espletati gli adempimenti di cui al precedente punto, curerà, con propri mezzi, il trasporto della merce e della relativa documentazione, salvo diversi accordi con SAVE, presso l'aeromobile in partenza, per la successiva consegna al Prestatore/ Autoproduttore competente per le operazioni di carico sull'aeromobile (se diverso da se stesso) e/o all' Utente, secondo gli accordi che avrà preso con i soggetti riceventi.
Durante il tragitto verso l'aeromobile il Prestatore/ Autoproduttore, oltre a rispettare tutte le normative e disposizioni vigenti in materia di viabilità aeroportuale, dovrà avere cura che il carico si mantenga nelle condizioni in cui è stato prelevato, e in particolare protetto nei confronti degli agenti atmosferici.

Una volta giunto in prossimità dell'aeromobile, il Prestatore/ Autoproduttore si dovrà coordinare opportunamente con l' Utente e con il Prestatore/ Autoproduttore preposto al carico della merce sull'aeromobile, se diverso da se stesso, affinché le operazioni di carico si svolgano nei tempi e nei modi previsti, senza interferenze con le attività di altri soggetti presenti nell'area, senza rischi per tutto il personale operante sottobordo e senza danneggiamenti o perdite delle merci destinate al carico.

- 4.6 Sarà cura di SAVE comunicare al Prestatore/ Autoproduttore con modalità concordate, i dati relativi al carico ai fini del bilanciamento dell'aeromobile e degli adempimenti amministrativi.

Merci Last-Minute

- 4.7 Nel caso in cui l'Utente o suo Agente richieda l'invio di merce last-minute, fermo restando quanto disciplinato ai punti precedenti, SAVE, non appena ricevuta la richiesta, contatterà il Prestatore/ Autoproduttore al riferimento da questo indicato (Cap. [10] **Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci**). Il Prestatore/ Autoproduttore dovrà pervenire presso l'area magazzino export SAVE per il ritiro della merce il più rapidamente possibile.

Merci speciali

- 4.8 Per quanto riguarda il trasporto di merci speciali (ad esempio sostanze pericolose, animali vivi, generi deperibili, armi, munizioni, valori) il Prestatore/ Autoproduttore si dovrà attenere a tutte le normative, disposizioni e regolamenti comunitari, nazionali e locali vigenti emanati da tutti i soggetti che ne abbiano titolo. In particolare, il trasporto verso l'aeromobile dovrà essere effettuato da personale adeguatamente addestrato e in modo tale da non recare danno a persone, alle merci trasportate, all'ambiente e alle infrastrutture circostanti. SAVE si riserva la facoltà di richiedere al Prestatore/ Autoproduttore documentazione comprovante la preparazione specifica sull'argomento del personale impiegato.
- In particolare, le armi e i valori saranno scortati da personale **addetto alla Security**, che sarà attivato da Cargo SAVE e con la quale il Prestatore/ Autoproduttore si dovrà opportunamente coordinare per il trasporto sotto bordo.

Merci deperibili e animali vivi

- 4.9 Le merci deperibili e gli animali vivi dovranno essere considerate prioritarie per il trasporto sotto bordo. SAVE non sarà in nessun caso responsabile verso l' Utente per il deterioramento di merci correttamente stoccate e messe a disposizione per il ritiro da parte del Prestatore/ Autoproduttore e successivamente trattate da quest'ultimo in modo non compatibile con le corrette condizioni di trasporto.
- In caso di ritardo del volo e/o delle operazioni di carico sull'aeromobile, il Prestatore/ Autoproduttore e, se diverso dallo stesso, il Prestatore/ Autoproduttore preposto al carico sull'aeromobile, dovranno coordinarsi opportunamente tra di loro e porre in atto adeguate azioni per evitare il deterioramento delle merci, non escludendo il temporaneo rientro delle stesse presso il Cargo SAVE.

Merci con anomalie nell'allestimento

- 4.10 Qualora, durante le fasi di trasporto e/o di carico sull'aeromobile delle merci, si constatino anomalie nella conformazione dei carichi allestiti e non sia possibile intervenire per l'eliminazione delle stesse, il Prestatore/ Autoproduttore e, se diverso dallo stesso, il Prestatore/ Autoproduttore preposto alle operazioni di carico sull'aeromobile, dovranno, in opportuno coordinamento tra di loro, garantire che il Cargo SAVE sia informato immediatamente, al riferimento indicato al Cap. [10] **Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci**, affinché possa disporre gli interventi del caso allo scopo di consentire comunque l'imbarco delle merci interessate.

Rientro della merce da piazzola

- 4.11 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non sia stata imbarcata sull'aeromobile tutta o parte della merce, Prestatore/ Autoproduttore e, se diverso dallo stesso, il Prestatore/ Autoproduttore preposto alle operazioni di carico sull'aeromobile dovranno – in opportuno coordinamento tra di loro – garantire l'invio immediato di comunicazione telefonica confermata entro 30' dopo ATD dell'aeromobile a mezzo telex al Cargo SAVE, al riferimento indicato al Cap. [10] **Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci**, specificando la quantità di merce non imbarcata e i motivi del mancato imbarco.
- 4.12 La suddetta merce dovrà essere riconsegnata dal Prestatore/ Autoproduttore unitamente alla relativa documentazione, se non imbarcata con il resto della merce, non oltre 60' dopo l'ATD dell'aeromobile, presso il piazzale del magazzino export SAVE, dove sarà presa in carico da SAVE Cargo. Nei casi di mancato imbarco di merce deperibile o animali vivi, la riconsegna dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.
- 4.13 In caso di volo in partenza cancellato, la merce non imbarcata dovrà essere riconsegnata dal Prestatore/ Autoproduttore, con modalità analoghe a quelle descritte al punto precedente, presso il piazzale del magazzino export SAVE, non oltre 60 minuti dopo la cancellazione del volo da parte dell'Utente.

Unità di carico vuote

- 4.14 Eventuali unità di carico vuote potranno essere predisposte su carrelli da personale SAVE, per il trasporto presso l'aeromobile, quando preventivamente richiesto dall'Utente/ Agente sulla Lista di Prenotazione di carico.

Gestione anomalie varie ed emergenze

- 4.15 Qualsiasi anomalia relativa alle infrastrutture aeroportuali (viabilità, segnaletica, ecc.), se rilevata, dovrà essere immediatamente segnalata dal Prestatore/ Autoproduttore al Responsabile di Scalo SAVE.
- 4.16 Qualsiasi comunicazione non specificamente trattata nel presente paragrafo e relativa ad anomalie o situazioni operative particolari riferite alle attività di handling

merci in partenza trattate ai punti precedenti dovrà essere indirizzata dal Prestatore/ Autoproduttore al riferimento indicato nel Cap. [10] **Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci**.

- 4.17 Qualsiasi comunicazione, non specificamente trattata nel presente paragrafo e relativa ad anomalie o situazioni operative particolari riferite alle attività di handling merci in partenza trattate ai punti precedenti, sarà indirizzata dal Cargo SAVE al riferimento indicato dal Prestatore/ Autoproduttore nel Cap. [10] **Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci**.
- 4.18 Il Prestatore/ Autoproduttore sarà comunque responsabile, nei confronti di qualsiasi soggetto interessato, e in particolare dell'Utente committente, di ogni anomalia relativa alla merce (ad esempio mancato imbarco, perdita danneggiamento) derivante dalla mancata o non corretta attuazione di quanto stabilito nel presente paragrafo

Cap. [5] MERCI IN ARRIVO

In questo paragrafo sono trattate le procedure e i flussi informativi e documentali relativi al processo di trasporto delle merci in arrivo a VCE dall'aeromobile e la consegna al Magazzino Import SAVE, da parte del Prestatore/ Autoproduttore.

Trasporto delle merci dall'aeromobile e consegna al magazzino import SAVE

- 5.1 Il Prestatore/ Autoproduttore sarà totalmente responsabile della merce in arrivo, nei confronti dell'Utente e di qualsiasi altro soggetto interessato, dal momento del prelievo della merce presso l'aeromobile e fino all'avvenuta presa in consegna della merce stessa da parte di SAVE. Durante il tragitto dall'aeromobile al Cargo SAVE il Prestatore/ Autoproduttore, oltre a rispettare tutte le normative e disposizioni vigenti in materia di viabilità aeroportuale, dovrà avere cura che il carico si mantenga nelle condizioni in cui è stato prelevato, e in particolare adeguatamente protetto nei confronti degli agenti atmosferici;
- 5.2 Il Prestatore/ Autoproduttore dovrà garantire la consegna della totalità della merce in arrivo per ciascun volo, sul piazzale del magazzino merci import SAVE, il più rapidamente possibile. Il Prestatore/ Autoproduttore dovrà posizionare i carrelli con la merce, sganciati dal mezzo di traino, presso le aree appositamente indicate da SAVE; tutti i carrelli dovranno recare i cartellini identificativi con le informazioni relative al volo e alla data.
- 5.3 Completata la consegna secondo le modalità di cui al precedente punto 5.2, le merci si intenderanno sotto la custodia di SAVE, che non sarà in ogni caso responsabile relativamente a difformità, riscontrate nelle successive fasi di controllo, tra le merci stesse e quanto dichiarato nei documenti di accompagnamento.
- 5.4 La busta contenente la documentazione di accompagnamento della merce sbarcata (Air-Waybill, Cargo-Manifest ed altra eventuale) sarà posta dal Prestatore/ Autoproduttore nell'apposita tasca **dell'ultimo** carrello.

Merci speciali

- 5.5 Per quanto riguarda il trasporto di merci speciali (ad esempio sostanze pericolose, animali vivi, generi deperibili, armi, munizioni, valori) il Prestatore/ Autoproduttore si dovrà attenere a tutte le normative, disposizioni e regolamenti comunitari, nazionali e locali, vigenti, emanati da tutti i soggetti che ne abbiano titolo. In particolare, il trasporto dall'aeromobile dovrà essere effettuato da personale adeguatamente addestrato e in modo tale da non recare danno a persone, alle merci trasportate, all'ambiente e alle infrastrutture circostanti. SAVE si riserva la facoltà di richiedere al Prestatore/ Autoproduttore documentazione comprovante la preparazione specifica sull'argomento del personale impiegato.
- 5.6 In particolare, i valori saranno scortati da sottobordo al caveau SAVE da personale **addetto alla Security**, che sarà tempestivamente attivato dal Prestatore/ Autoproduttore.

Merci deperibili e animali vivi

- 5.7 La Merci deperibili dovranno essere considerate prioritarie per il trasporto da piazzola. La consegna delle stesse al magazzino import SAVE dovrà essere effettuata in tempi congrui per consentire la successiva movimentazione e stoccaggio da parte di SAVE senza che si deteriorino. SAVE non sarà in nessun caso responsabile verso l'Utente per il deterioramento di merci consegnate in condizioni e/o in tempi non congrui con le corrette condizioni di conservazione.

Anomalie sulla merce in arrivo

- 5.8 SAVE non sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell'Utente relativamente a merci scaricate in piazzola a VCE e non trasportate dal Prestatore/ Autoproduttore presso l'area import SAVE.
SAVE si riserva comunque la facoltà, nell'interesse del complessivo regolare svolgimento delle attività di smistamento merci, di sollecitare la consegna delle suddette merci al riferimento indicato dal Prestatore/ Autoproduttore al Cap. [10] **Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci**.
SAVE avrà inoltre facoltà, in casi eccezionali e solo se l'Utente interessato lo richiede, di curare il ritiro del carico presso l'aeromobile con propri mezzi di traino, addebitando successivamente all'Utente richiedente i relativi costi.
- 5.9 Nel caso in cui la merce in arrivo non sia accompagnata dalla busta contenente la relativa documentazione, il Prestatore/ Autoproduttore informerà SAVE del mancato arrivo dei documenti. SAVE prenderà comunque in carico la merce al momento della consegna, secondo le modalità di cui al punto 5.2.

Gestione anomalie varie ed emergenze

- 5.10 Qualsiasi anomalia relativa alle infrastrutture aeroportuali (viabilità, segnaletica, ecc.), se rilevata, dovrà essere immediatamente segnalata dal Prestatore/ Autoproduttore al Responsabile di scalo SAVE.
- 5.11 Qualsiasi comunicazione non specificamente trattata nel presente paragrafo e relativa ad anomalie o a situazioni operative particolari riferite alle attività di handling merci in arrivo trattate ai punti precedenti, dovrà essere indirizzata dal Prestatore/ Autoproduttore al riferimento indicato al Cap. [10] **Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci**.
- 5.12 Qualsiasi comunicazione, non specificamente trattata nel presente paragrafo e relativa ad anomalie o a situazioni operative particolari riferite alle attività di handling merci in arrivo trattate ai punti precedenti, sarà indirizzata dal Cargo SAVE al riferimento indicato dal Prestatore/ Autoproduttore al Cap. [10] **Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci**.
- 5.13 Il Prestatore/ Autoproduttore sarà comunque responsabile, nei confronti di qualsiasi soggetto interessato e in particolare dell'Utente, di ogni anomalia relativa alla merce (ad esempio danneggiamento, perdita) derivante dalla mancata o non corretta attuazione di quanto stabilito nel presente paragrafo.

Cap. [6] MERCI IN TRANSITO

Il processo di gestione e movimentazione delle merci in transito e dei relativi flussi documentali e informativi consiste nella sequenza dei processi, già descritti, di trattamento delle merci in arrivo e in partenza.

**PAGINA
INTENZIONALMENTE
LASCIATA IN
BIANCO**

Cap. [7] POSTA IN PARTENZA

Nel presente paragrafo sono trattate le procedure e i flussi informativi e documentali relativi al processo di consegna della posta in partenza da VCE da parte di SAVE al Prestatore/ Autoproduttore, e di trasporto da parte di quest'ultimo della posta stessa all'aeromobile. Quanto descritto si riferisce alla posta civile in partenza. In uno specifico punto, all'interno del presente paragrafo, saranno descritte le differenze procedurali e di flusso relative alla posta militare.

Consegna e trasporto della posta all'aeromobile

- 7.1 SAVE curerà l'allestimento del carico ricevuto dalle PI, costituito da posta sfusa e/o unitizzata sui carrelli forniti dal Prestatore/ Autoproduttore, corredandoli dei relativi cartellini identificativi recanti informazioni su numero di volo, data e peso. Il carico sarà disponibile per il ritiro da parte del Prestatore/ Autoproduttore sul piazzale del magazzino export SAVE (air side), nei tempi concordati (cfr. punto 3.2).
- 7.2 Qualora il Prestatore/ Autoproduttore non abbia reso disponibili il tipo e il numero di carrelli necessari per le operazioni di allestimento dei carichi, lo stesso avrà la totale responsabilità, nei confronti di qualsiasi soggetto interessato, ed in particolare dell'Utente, del mancato o ritardato invio della posta. Ferma restando tale responsabilità, SAVE potrà sollecitare l'invio dei carrelli mancanti contattando il riferimento del Prestatore/ Autoproduttore indicato al Cap. [10] **Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci**.
- 7.3 Il Prestatore/ Autoproduttore dovrà prelevare il carico di posta, allestito da SAVE, in tempo utile per consentire l'imbarco dello stesso nei tempi concordati con il Utente (cfr. punto 7.1). Qualora il Prestatore/ Autoproduttore non ritiri in tempo utile il carico allestito, ivi incluso eventuale carico last minute, ferma restando la responsabilità del Prestatore/ Autoproduttore nei confronti di qualsiasi soggetto interessato per l'eventuale mancato o ritardato imbarco della posta, SAVE si riserva la facoltà, in casi eccezionali e solo su richiesta dell'Utente di curare l'invio del carico presso aeromobile di destinazione con propri mezzi di traino, addebitando successivamente all'Utente richiedente i relativi costi.
- 7.4 La documentazione di accompagnamento della posta verrà inserita da SAVE nell'apposita tasca **dell'ultimo** carrello. Dal momento in cui il Prestatore/ Autoproduttore preleva il carico di posta e i documenti, questi si intenderanno a tutti gli effetti e per qualsiasi finalità custoditi e movimentati sotto la totale responsabilità del Prestatore/Autoproduttore medesimo.
- 7.5 Il Prestatore/ Autoproduttore dovrà fornire preventivamente al Cargo SAVE l'elenco delle figure professionali da esso stesso autorizzate alla presa in consegna dei carichi di posta e dei documenti di cui sopra.
- 7.6 Il Prestatore/ Autoproduttore, espletati gli adempimenti di cui al precedente punto, curerà, con propri mezzi, il trasporto della posta e della relativa documentazione presso l'aeromobile in partenza, per la successiva consegna al Prestatore/ Autoproduttore competente per le operazioni di carico sull'aeromobile (se diverso da se stesso) e/o all' Utente, secondo gli accordi che il Prestatore/ Autoproduttore stesso avrà preso con i soggetti riceventi.
- 7.7 Durante il tragitto verso l'aeromobile il Prestatore/ Autoproduttore, oltre a rispettare tutte le normative e disposizioni vigenti in materia di viabilità aeroportuale, dovrà avere cura che il carico si mantenga nelle condizioni in cui è stato prelevato, e in particolare protetto nei confronti degli agenti atmosferici.
- 7.8 Una volta giunto in prossimità dell'aeromobile, il Prestatore/ Autoproduttore si dovrà coordinare opportunamente con i'Utente e con il Prestatore/ Autoproduttore preposto al carico della posta sull'aeromobile, se diverso da se stesso, affinché le operazioni di carico si svolgano nei tempi e nei modi previsti, senza interferenze con le attività di

altri soggetti presenti nell'area, senza rischi per tutto il personale operante sottobordo e senza danneggiamenti o perdite della posta destinata al carico.

- 7.9 Sarà cura di SAVE comunicare al Prestatore/ Autoproduttore, con modalità concordate, i dati relativi al carico ai fini del bilanciamento dell'aeromobile.

Valori

- 7.10 Per quanto riguarda il trasporto di dispacci-valore, il Prestatore/ Autoproduttore si dovrà attenere a tutte le normative, disposizioni e regolamenti comunitari, nazionali e locali vigenti emanati da tutti i soggetti che ne abbiano titolo. Per il trasporto sottobordo dei dispacci-valore, il Prestatore/ Autoproduttore si dovrà inoltre opportunamente coordinare con **la Società di Sicurezza** che ne curerà la scorta.

Rientro della posta da piazzola

- 7.11 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non sia stata imbarcata sull'aeromobile tutta o parte della posta, il Prestatore/ Autoproduttore e, se diverso dallo stesso, il Prestatore/ Autoproduttore preposto alle operazioni di carico, dovranno, in opportuno coordinamento tra di loro, garantire l'invio immediato di comunicazione telefonica, confermata entro 30' dopo l'ATD dell'aeromobile a mezzo telex al Cargo SAVE, (al riferimento indicato al Cap. [10] **Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci**), specificando la quantità di posta non imbarcata e i motivi del mancato imbarco.
- 7.12 La suddetta posta dovrà essere riconsegnata dal Prestatore/ Autoproduttore, unitamente alla relativa documentazione, se non imbarcata con il resto della posta, non oltre 60' dopo l'ATD dell'aeromobile presso il piazzale del magazzino export SAVE, dove sarà presa in carico da SAVE Cargo.
- 7.13 In caso di volo in partenza cancellato, la posta non imbarcata dovrà essere riconsegnata dal Prestatore/ Autoproduttore, con modalità analoghe a quelle descritte al punto precedente, presso il piazzale del magazzino export SAVE, non oltre 60 minuti dopo la cancellazione del volo da parte dell'Utente.

Posta Militare NATO

- 7.14 Per quanto riguarda la posta militare NATO in partenza da VCE, valgono le procedure esposte ai punti precedenti, con le seguenti precisazioni:
- L'ente che consegna a SAVE la posta da imbarcare con la relativa documentazione è l'Ufficio Postale delle basi militari di Aviano e Vicenza; le procedure e le attività descritte ai punti precedenti per quanto riguarda le PI sono da considerarsi applicabili all'APO.
 - Si applica, salvo diversi accordi tra le parti interessate, la lettera del Ministero delle Finanze — Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette - Direzione Centrale dei Servizi Doganali - DIV.II/SD - Prot. 240/N del 24/2/1995
 - L'allestimento dei carichi sui carrelli potrà essere effettuato, in alternativa a SAVE, anche da personale APO, ferme e invariate restando le modalità di consegna della posta da SAVE al Prestatore/ Autoproduttore.
 - In caso di manomissioni e lacerazioni, se il Prestatore/ Autoproduttore deciderà di avvalersi di **una tra le Società di Sicurezza**, potrà contattarla al riferimento indicato al Cap. [10] **Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci**.

Gestione anomalie varie ed emergenze

- 7.15 Qualsiasi anomalia relativa alle infrastrutture aeroportuali (viabilità, segnaletica, ecc.), se rilevata, dovrà essere immediatamente segnalata dal Prestatore/ Autoproduttore al Responsabile di scalo SAVE.

- 7.16 Qualsiasi comunicazione non specificamente trattata nel presente paragrafo e relativa ad anomalie o a situazioni operative particolari riferite alle attività di handling posta in partenza trattate ai punti precedenti, dovrà essere indirizzata dal Prestatore/ Autoproduttore al riferimento indicato al Cap. [10] **Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci**.
- 7.17 Qualsiasi comunicazione, non specificamente trattata nel presente paragrafo e relativa ad anomalie o a situazioni operative particolari riferite alle attività di handling posta in partenza trattate ai punti precedenti, sarà indirizzata dal Cargo SAVE al riferimento indicato dal Prestatore/ Autoproduttore al Cap. [10] **Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci**.
- 7.18 Il Prestatore/ Autoproduttore sarà comunque responsabile, nei confronti di qualsiasi soggetto interessato, e in particolare dell' Utente committente, delle PI e dell'APO, di ogni anomalia relativa alla posta (ad esempio mancato imbarco, perdita, danneggiamento) derivante dalla mancata o non corretta attuazione di quanto stabilito nel presente paragrafo.

**PAGINA
INTENZIONALMENTE
LASCIATA IN
BIANCO**

Cap. [8] POSTA IN ARRIVO

In questo paragrafo sono trattate le procedure e i flussi informativi e documentali relativi al processo di trasporto della posta in arrivo a VCE dall'aeromobile e consegna la al magazzino import SAVE da parte del Prestatore/ Autoproduttore.

Quanto descritto si riferisce alla posta civile in arrivo.

In uno specifico punto, all'interno del presente paragrafo, saranno descritte le differenze procedurali e di flusso relative alla posta militare.

Trasporto della posta dall'aeromobile e consegna al magazzino import SAVE

- 8.1 Il Prestatore/ Autoproduttore sarà totalmente responsabile della posta in arrivo, nei confronti dell' Utente e di qualsiasi altro soggetto interessato, dal momento di prelievo della posta presso l'aeromobile e fino all'avvenuta presa in consegna della posta stessa da parte di SAVE. Durante il tragitto dall'aeromobile al Cargo SAVE, il Prestatore/ Autoproduttore, oltre a rispettare tutte le normative e disposizioni vigenti in materia di viabilità aeroportuale, dovrà avere cura che il carico si mantenga nelle condizioni in cui è stato prelevato, e in particolare adeguatamente protetto nei confronti degli agenti atmosferici.
- 8.2 Il Prestatore/ Autoproduttore dovrà garantire la consegna della totalità della posta in arrivo per ciascun volo e della relativa documentazione di accompagnamento, sul piazzale del magazzino merci import SAVE il più rapidamente possibile. Il Prestatore/ Autoproduttore dovrà posizionare i carrelli con la posta, sganciati dal mezzo di traino, presso le aree appositamente indicate da SAVE; tutti i carrelli dovranno recare i cartellini identificativi della posta con. le informazioni relative al volo e alla data.
- 8.3 La posta si intenderà sotto la custodia di SAVE dal momento della consegna da parte del Prestatore/ Autoproduttore secondo le modalità del precedente punto 8.1.
- 8.4 Nei casi in cui la documentazione di accompagnamento della posta sbarcata sia contenuta in una busta, questa sarà posta dal Prestatore/ Autoproduttore nell'apposita tasca **dell'ultimo** carrello.

Valori

- 8.5 Per quanto riguarda il trasporto di dispacci-valore, il Prestatore/ Autoproduttore si dovrà attenere a tutte le normative, disposizioni e regolamenti comunitari, nazionali e locali vigenti emanati da tutti i soggetti che ne abbiano titolo. Per il trasporto da sottobordo dei dispacci-valore, il Prestatore/ Autoproduttore si dovrà inoltre opportunamente coordinare con la **Società di Sicurezza** che ne curerà la scorta

Anomalie sulla posta in arrivo.

- 8.6 SAVE non sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell'Utente relativamente a posta scaricata in piazzola a VCE e non trasportata dal Prestatore/ Autoproduttore presso l'area import SAVE.
SAVE si riserva comunque la facoltà, nell'interesse del complessivo regolare svolgimento delle attività di smistamento posta, di sollecitare la consegna delle suddetta posta al riferimento indicato dal Prestatore/ Autoproduttore al Cap. [10] Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci.

SAVE avrà inoltre facoltà, in casi eccezionali e solo se l'Utente interessato lo richiede, di curare il ritiro del carico presso l'aeromobile con propri mezzi di traino, addebitando successivamente all'Utente richiedente i relativi costi.

Posta Militare NATO

- 8.7 Per quanto riguarda la posta militare NATO in arrivo a VCE, valgono le procedure esposte ai punti precedenti, con le seguenti precisazioni:
- L'ente a cui SAVE consegna la posta in arrivo, con la relativa documentazione è, l'Ufficio Postale delle basi militari di Aviano e Vicenza
 - In caso di manomissioni e lacerazioni, se il Prestatore/ Autoproduttore deciderà di avvalersi di una tra Società di Sicurezza, potrà contattarla al riferimento indicato al Cap. [10] **Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci**.

Gestione anomalie varie ed emergenze

- 8.8 Qualsiasi anomalia relativa alle infrastrutture aeroportuali (viabilità, segnaletica, ecc.), se rilevata, dovrà essere immediatamente segnalata dal Prestatore/ Autoproduttore al Responsabile di scalo SAVE.
- 8.9 Qualsiasi comunicazione non specificamente trattata nel presente paragrafo e relativa ad anomalie o a situazioni operative particolari riferite alle attività di handling posta in arrivo trattate ai punti precedenti, dovrà essere indirizzata dal Prestatore/ Autoproduttore al riferimento indicato al Cap. [10] **Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci**.
- 8.10 Qualsiasi comunicazione, non specificamente trattata nel presente paragrafo e relativa ad anomalie o a situazioni operative particolari riferite alle attività di handling posta in arrivo trattate ai punti precedenti, sarà indirizzata dal Cargo SAVE al riferimento indicato dal Prestatore/ Autoproduttore al Cap. [10] **Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci**.
- 8.11 Il Prestatore/ Autoproduttore sarà comunque responsabile, nei confronti di qualsiasi soggetto interessato e in particolare dell'Utente, di ogni anomalia relativa alla posta (ad esempio danneggiamento, perdita) derivante dalla mancata o non corretta attuazione di quanto stabilito nel presente paragrafo.

Cap. [9] POSTA IN TRANSITO

Il processo di gestione e movimentazione della posta in transito e dei relativi flussi documentati e informativi consiste nella sequenza dei processi, già descritti, di trattamento della posta in arrivo e in partenza.

**PAGINA
INTENZIONALMENTE
LASCIATA IN
BIANCO**

Cap. [10] Contatti e Comunicazioni – Regolamento Merci

I riferimenti per i contatti telefonici, fax e di posta elettronica relativi agli argomenti trattati nel presente regolamento, sono riportati in:

- ▶ Regolamento di Scalo/ Prima Parte – Attività Passeggeri/ Sezione 7.1.2.0 "Riferimenti SAVE (Regolamento Scalo Merci)".
- ▶ Regolamento di Scalo/ Prima Parte – Attività Passeggeri/ Sezione 7.2.0.0 "Riferimenti del Prestatore/ Autoproduttore".

**PAGINA
INTENZIONALMENTE
LASCIATA IN
BIANCO**